

FAQ n. 15

Domanda:

Si chiede conferma che il monte ore annuo stimato pari a 12.677,72 per i servizi a base oltre 1.267,77 per i servizi extra sia da considerarsi come ore di servizio effettivamente erogate e come minimo inderogabile. Si chiede quindi conferma che le eventuali proposte Tecnico- Economiche che prevedano l'erogazione di un monte ore annuo inferiore a quello indicato vengano automaticamente escluse. Cordiali saluti.

Risposta:

Si rinvia preliminarmente a quanto previsto dal Capitolato Tecnico di appalto all'art. 6 Penali, ai sensi del quale:

“L'aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto **venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente capitolato.** L'accertamento di eventuali inadempienze è effettuato dal Direttore dell'esecuzione alla presenza del responsabile del servizio indicato dalla ditta esecutrice”.

Si ritiene, in tal senso ricordare quanto previsto dalla faq n. 4 al punto n. 3, ove risulta indicato:

Il predetto orario tiene conto delle modalità esecutiva delle attività che formano oggetto dell'appalto così come previste nell'allegato 2 al capitolato tecnico di appalto e dalla documentazione di gara. In particolare si rinvia all'art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO del capitolato tecnico di appalto.

Ciò posto si rileva che: Il monte-ore annuo indicato nel Capitolato prestazionale deve intendersi come inderogabile: di conseguenza, l'offerta che indicasse un monte-ore inferiore a quello predeterminato sarebbe da ritenersi non valida, con conseguente esclusione dell'operatore economico, ciò anche tenuto conto delle previsioni relative al presidio fisso previsto in riferimento a determinati manufatti.

Per quanto concerne i servizi extra si ricorda quanto previsto dal capitolato all'art. 2 Descrizione del Servizio, dove viene indicato, per tale tipologia di servizio, che

“il cui ammontare è stato determinato sulla scorta dell'analisi delle variabili sopra esposte adottando criteri prudenziali e la cui esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà garantire previo un preavviso minimo della stazione appaltante pari a ore 12 rispetto all'inizio della prestazione prevista; le prestazioni che rientreranno in tale categoria verranno interamente compensate a misura sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate in appositi consuntivi da parte del soggetto esecutore.